

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019



POLIZZA **T**UTELA **L**EGALE PER **P**ERSONALE E **O**PERATORI **S**COLASTICI

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE

Il presente contratto è stato redatto secondo quanto disposto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14 marzo 2018 in punto semplificazione dei contratti assicurativi e dal Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori ed Intermediari, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 (IDD - Insurance Distribution Directive) e del Decreto Legislativo di attuazione n. 68/2018.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il *set informativo*, composto da Documento informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

INDICE

DEFINIZIONI/GLOSSARIO	3
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE	5
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	5
Art. II - LIMITI TERRITORIALI	5
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE	5
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO	5
Art. V - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
Art. VI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6
Art. VII - MASSIMALE	6
Art. VIII - RECUPERO DI SOMME	6
Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE	6
Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO	6
Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE	6
Art. XII - ONERI FISCALI	6
Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ	6
Art. XIV - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO	6
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	7
Art. XVI - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE	7
Art. XVII - NORME FINALI	7
SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	8
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI	8
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE	8
SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA	10
RECLAMI	10
ARBITRATO	10
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI	11
SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO	12
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
ESCLUSIONI GENERALI	12
SEDE CIVILE	12
SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA	13
CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	13
ESTENSIONI SPECIALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	14



DEFINIZIONI/GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA: Il professionista su richiesta del cliente è tenuto a pattuire ed elaborare un "preventivo di massima", riportandovi analiticamente, i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale. La misura del compenso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

ASSICURATO: soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE: prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi l. 27/2012 (in G.U. n. 195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012) e l. 247/2012 -Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- (in G.U. n. 15 del 18-1-2013 entrata in vigore 2/2/2013). Il Decreto in vigore al momento di elaborazione della presente edizione è datato 10 marzo 2014 n.55 -Regolamento recante la determinazione parametri per la liquidazione compensi ex art. 13 co. 6 L 247/2012 (in G.U. n°77 2/4/2014).

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà e limitata nel caso ad es. di usufrutto), e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENZIONALE: richieste avanzate dal convenuto in giudizio nella comparsa di costituzione e risposta ed oggetto dello stesso giudizio.

EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

FATTO: qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.

FRANCHIGIA: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro, calcolata sulla somma assicurata.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

INFORMATORE: Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

LOSS OCCURRENCE: espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno", in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE: istituto introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito CONCILIAZIONE. Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: istituto introdotto dallo schema di decreto-legge "Processo civile veloce e riduzione dell'arretrato" approvato dal consiglio dei ministri il 29/08/2014. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. E' imposta dalla legge in materia di risarcimento danni da incidente stradale e per le richieste di pagamento di somme fino a 50mila euro.

PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente (art. 1901 C.C.).

PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.

PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio, ARBITRO DI PARTE e TERZO



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

ARBITRO, INFORMATORE ricerca di prove a difesa **in sede penale - INTERPRETE** per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e **TRADUTTORE** per gli atti di causa.

REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue:

Delitto sanzionato con la reclusione e/o la multa, **Contravvenzione** sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE: grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. Si richiama il testo dell'art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l'onere al pagamento delle spese legali: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro. **Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE ESENTI: esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assistito per svolgere l'attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'art.15 DPR 633/1972 – ossia il DPR sull'IVA – stabilisce non costituiscono base imponibile.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

VERTENZA EXTRA CONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).**

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (artt. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA: validità 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. **Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. XVIII -Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-**

INSORGENZA DEL SINISTRO: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, **indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie** In particolare per:

Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli accordi anche verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai fini dell'attivazione della garanzia, **l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.**

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza contrattuale - Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale - Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi nel Mondo Intero.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892-3-8 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.).

Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Il premio può essere corrisposto tramite ordini di bonifico.

Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. **Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.**

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.). È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3, Legge n. 136/2010 e succ. modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. A tal proposito si riportano le coordinate del Conto



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

Corrente intestato a UCA ASSICURAZIONE SPA e dedicato alla gestione dei flussi in questione, acceso presso la BANCA DI CARAGLIO - IBAN: IT90A0843910201000130107211.

Art. VI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. modifiche, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Art. VII - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatore, Traduttore, Spese di Soccombenza e Registrazione atti giudiziari è prestato illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo ed è fissato in Euro 25.000,00 per vertenza, fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.

Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenza, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa In Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali".

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione-conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio.

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre Polizze.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo. Se il recesso è disposto dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni, la stessa ripeterà al Contraente la quota di premio netto pagato e non goduto. Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione del Contraente. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il Contratto, dove figura quale contraente un Istituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza tacito rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

E' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società.

Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l'Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente. Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 21,25%.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto, Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte dello Direzione.

Art. XIV - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. XVI - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

Dalla home page del sito istituzionale **www.ucaspa.com** si accede all'area riservata *Assicurati* attraverso la quale ciascun Contraente può prendere visione della propria posizione assicurativa per la consultazione delle informazioni e dei documenti in ottemperanza alla normativa vigente, previa richiesta delle credenziali di accesso.

L'informativa relativa alle modalità per ottenere tali credenziali è pubblicata nella home page del sito **www.ucaspa.com**.

Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. XVII - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.

Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.



SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale. È onere dell'Assicurato trasmettere in sede di denuncia, salvo casi di comprovata urgenza, tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione della Società o all'Intermediario, ivi compresa l'indicazione dell'importo del preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.

È altresì onere dell'Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE

XIX.1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società per ogni grado di giudizio.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase del giudizio.

XIX.2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

L'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione "Spese Legali di Avvocato Domiciliatario" e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante. Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede.

La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze.

XIX.3 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni come segue:

- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall'istruzione completa del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc...

La liquidazione viene effettuata nei limiti del massimale assicurato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere.

E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano viste per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.

XIX.4 - MODALITÀ OPERATIVE

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti.

L'Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell'Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.



SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA

RECLAMI

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e-mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

a) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e succ. modif. da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net);

c) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del C.a.p. e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.

Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati - Reclami degli assicurati).

È fatta salva per l'Assicurato la **facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria** per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.

ARBITRATO

In caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI - *Competenza territoriale*. **Le spese di arbitrato saranno a carico degli Assicurati e della Società nella misura rispettiva del 50%.** Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole agli Assicurati, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

AVVERTENZA: È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **tentativo di mediazione obbligatoria**.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per le azioni giudiziarie relative a controversie in materia di contratti assicurativi è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modif., cui si rinvia.

Rimane ferma la facoltà di avvalersi preventivamente del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui alla L. 162/2014 e succ. modif.

AVVERTENZA: Le richieste di Arbitrato, Mediazione obbligatoria o Negoziazione Assistita devono essere inviate con **lettera raccomandata o mail certificata** alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161, 10123 TORINO - pecuca@legalmail.it**, nel rispetto dei testi di legge citati.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, DURANTE L'ATTIVITA' DI SERVIZIO CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. XIX CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE
- LEGALE - PERITO ove sussista contestazione
- SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE
- un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
- ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
- INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa
- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE
- SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE
- ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.P. co. I)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

ESCLUSIONI GENERALI

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria - leasing -, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI: IL CONTRAENTE, DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C. DELIBERANTI, DOCENTI E DIPENDENTI SCOLASTICI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni di Assicurazione e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede:

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE subiti in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, salvo sia stata stipulata specifica estensione in materia di circolazione stradale, E ATTIVITÀ ASSICURATA
- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

VERTENZE CONTRATTUALI

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i casi di pura insolvenza.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80.000,00. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicate in polizza.

CONTROVERSIE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI addetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa regolarmente assunti: massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato, Esclusioni: ricorsi collettivi e spese di soccombenza.

SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per polizze stipulate dal Contraente. La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta - indennizzo. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. **Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio, R.C.A** fatto salvo quanto previsto alla garanzia "Rischio in itinere" e "Recupero danni relativo alla circolazione nell'attività extraprofessionale".

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. VII. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza **esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.**

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento nonché **contravvenzioni** comminate, **sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.**

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali, a richiesta dell'Assicurato la Società prenderà atto dell'incarico ad un Legale prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o contraddittorietà di prove, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e per patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti amministrativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igiene prodotti alimentari....La garanzia è prestata per rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore ad € 5.000,00 trattati avanti l'Autorità giudiziaria Italiana, Vaticano, S. Marino. Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la Società corrisponderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. **Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale, azioni in via riconvenzionale.**

ASSISTENZA LEGALE PER INDISPONIBILITÀ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO: La garanzia è altresì operante nell'ambito delle vertenze in cui l'Istituto Scolastico, giuridicamente autonomo, non possa appoggiare la propria difesa in caso di resistenza o il suo diritto in caso di recupero dei danni presso l'Avvocatura dello Stato in quanto venga dichiarata da quest'ultima la propria indisponibilità ad assistere l'Istituto Scolastico. Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, **fatta esclusione per quelle a carattere sindacale.** L'Istituto può eleggere il proprio Legale e/o Perito e affidare l'incarico previa approvazione della Compagnia.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DOCENTI E DIPENDENTI SCOLASTICI: la garanzia è efficace solo per i casi di seguito riportati:

- vertenze connesse con lo svolgimento degli esami di Stato e delle sessioni di scrutinio finali;
- procedimenti disciplinari ed amministrativi, attivati dal M.I.U.R., connessi a fatti di natura colposa (negligenza, imprudenza e imperizia), **ma non di natura dolosa**;
- vertenze presso il Tribunale competente a seguito di trasferimento illegittimo a sedi di servizio, subordinatamente a sentenza definitiva favorevole.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY: la legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della riservatezza, obbligando coloro che elaborano informazioni a carattere personale a darne notificazione al Garante per la Protezione dei dati, predisponendo un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. La legge prevede ipotesi di responsabilità relativamente alla raccolta, conservazione dei dati e notificazione degli stessi al Garante, punita in sede penale con la reclusione e in sede amministrativa con sanzione pecuniaria. **UCA interviene per la difesa penale per reati colposi e per reati dolosi subordinatamente ad assoluzione e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 500,00. Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.**

SICUREZZA SUL LAVORO: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. **La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate di importo singolo o cumulato pari o superiore a Euro 1.000,00.**

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

"RISCHIO IN ITINERE": la garanzia è operante durante il percorso casa-scuola e viceversa, su strade pubbliche, alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione - compresi natanti - pubblico e privato o in qualità di pedone o trasportato, un'ora prima e un'ora dopo le lezioni o le attività scolastiche regolarmente autorizzate, per le seguenti prestazioni:

- spese di assistenza extragiudiziale, di mediazione e conciliazione, giudiziale e peritale, compresi oneri di registrazione, con libera scelta del Legale, purché ne sia data comunicazione prima dell'incarico, per recupero danni alla persona e alle cose dell'Assicurato;
- spese di difesa e giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1° comma), nonché di soccombenza occorrenti alla tutela dell'Assicurato per qualunque conseguenza causata dalla circolazione stradale. **Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.**

ESCLUSIONI: le garanzie non sono operanti per il conducente sprovvisto di regolare e idonea patente o autore di comportamento doloso.

ESTENSIONI SPECIALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

ESTENSIONI - (Le estensioni A B C sono operanti solo se crocettata la casella a margine)

☐ **A - CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C. DELIBERANTI :** La garanzia è prestata per le controversie amministrative sia nell'ambito dell'autonomia operativa sia nel caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave dell'Assicurato. **Franchigia di € 100. Quando è compresente ed efficace la copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la garanzia opera solo ad integrazione del massimale, se insufficiente, di Responsabilità Civile.**

☐ **B - CONSULENZA LEGALE:** La copertura assicurativa della Consulenza Legale viene accordata esclusivamente per le cause di lavoro, dove, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione incarichi della propria costituzione e difesa il Dirigente Scolastico (art. 417/bis - comma 1: Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.): **il massimale annuo è stabilito in Euro 5.000,00 con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro.**

☐ **C - RECUPERO DANNI RELATIVO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI NELL'ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALE**

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali, di mediazione e conciliazioni, peritali, con le modalità previste all'art. XIX a favore delle persone assicurate per il recupero dei danni subiti nel corso dell'attività extraprofessionale, alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico e privato o in qualità di pedone o trasportato. **Massimale per vertenza: Euro 10.000,00.**

ESCLUSIONI: le garanzie non sono operanti per il conducente sprovvisto di regolare e idonea patente o autore di comportamento doloso.



POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale

Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Il presente documento e la Scheda di polizza costituiscono il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.

TUTTE LE NORMATIVE CITATE NELLE PRESENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SI INTENDONO AGGIORNATE E/O SOSTITUITE DALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE.

"INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 del Reg. UE 679/2016: il testo dell'informativa e gli eventuali futuri aggiornamenti sono consultabili sul sito www.ucaspa.com - Sez. Area Assicurati".

Il servizio di Assistenza Legale Telefonica

Pronto, UCA!



e Telematica



è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA **INFORMAZIONI** utili **PRIMA CHE SORGA** una **CONTROVERSIA** nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.

Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

CONSIGLI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Gentile Assicurato, per consentirci di valutare al meglio il suo caso assicurativo, le ricordiamo che in osservanza alle Condizioni di Assicurazione la denuncia di sinistro deve essere **trasmessa entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza**:

- all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, oppure
- alla Direzione della Compagnia, a mezzo mail: sinistri@ucaspa.com - pec: uca.sinistri@legalmail.it - raccomandata a.r. - fax, e informando contestualmente anche l'Intermediario, oppure
- attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati

Sulla denuncia occorre **indicare** all'oggetto "Denuncia sinistro", il numero di polizza UCA nonché il nominativo del Contraente, corredandola con la descrizione dei fatti, la documentazione, e le iniziative che si intendono assumere, oltre al recapito telefonico, mail.

La invitiamo a **prendere visione delle Condizioni di Assicurazione**, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze, Sezione 2.

L'Intermediario e l'Ufficio Sinistri di Direzione sono a Sua completa disposizione.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia : UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto : Polizza Tutela Legale
per Personale e Operatori Scolastici
Ed. 07/2015 Agg. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, compreso Avvocato domiciliatario, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative all'attività professionale dichiarata in polizza.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede civile per resistere a richieste risarcitorie avanzate da terzi, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

Chi non è assicurato?

- ✗ Soggetti diversi da: Contraente, dirigenti scolastici, direttori amministrativi, membri degli O.C. deliberanti, docenti e dipendenti scolastici.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Vertenze in materia di modifica, ampliamento, ristrutturazione della sede e/o filiali ove indicate in polizza: valore di lite sino a € 80.000.
- ! Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti: massimale € 5.000 per vertenza e per anno assicurativo; carenza di 120 giorni dal perfezionamento della polizza o dall'inserimento in garanzia dell'assicurato.
- ! Vertenze con compagnie di assicurazione per polizze stipulate dal Contraente: valore minimo di lite € 500 di offerta-indennizzo.
- ! Spese Legali per Avvocato Domiciliatario: giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore a € 5.000 trattati in Italia, Vaticano, S. Marino.
- ! Difesa penale e per illeciti amministrativi in materia di trattamento dei dati personali: sanzioni di importo minimo di € 500. Massimale € 5.000 per vertenza.
- ! Difesa penale e per illeciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro quale committente: sanzioni di importo minimo di € 1.000. Massimale € 5.000 per vertenza.
- ! Vertenze in materia di "rischio in itinere": massimale € 5.000 per vertenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenza contrattuale - Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale - Illeciti amministrativi: Mondo Intero



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura è operante sino alla scadenza espressamente indicata in Polizza, senza tacito rinnovo.

La garanzia opera con effetto retroattivo per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente.

Facoltà di recesso: la Società e il Contraente ove consumatore possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: Polizza Tutela Legale per Personale
e Operatori Scolastici Ed. 07/2015 Agg. 12/2019



Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/10/2024
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Via : Piazza San Carlo **Numero civico** : 161 **CAP** : 10123 **Città** : Torino

Telefono : 011.0920601/011.5627373 **Sito internet** : www.ucaspa.com **e-mail** : uca@ucaspa.com **PEC** : pecuca@legalmail.it

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2024, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a circa € 41 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni i.v., Riserve patrimoniali: circa € 27,66 milioni e utile dell'esercizio: circa € 7,34 milioni.
In data 21 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2023, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).
Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2023: il requisito patrimoniale di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) pari a circa € 17,83 milioni; il requisito patrimoniale minimo MCR (Minimum Capital Requirement) pari a circa € 8,02 milioni; i Fondi propri della Compagnia OF (Own Funds) a copertura del SCR, pari a circa € 41,84 milioni; il valore dell'indice di solvibilità Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 234,66%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale base, illimitato per anno assicurativo, pari ad € 25.000 per evento. Per le controversie in materia di "Difesa in sede civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali", che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimale è pari a € 50.000 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Controversie amministrative per dirigenti scolastici, direttori amministrativi, membri degli O.C. deliberanti	La garanzia è prestata per le controversie amministrative sia nell'ambito dell'autonomia operativa sia nel caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione, subordinatamente all'accertamento dell'assenza di dolo e colpa grave dell'Assicurato. Franchigia di € 100. Se è operante la copertura di Responsabilità Civile, la garanzia interviene esclusivamente ad integrazione del massimale erogato dalla Garante RC.
Consulenza legale	La copertura opera esclusivamente per le cause di lavoro nelle quali, l'Amministrazione incarichi il Dirigente Scolastico per la propria difesa, al posto dell'Avvocatura dello Stato. Massimale € 1.000 per evento e € 5.000 per anno assicurativo.
Recupero danni relativo alla circolazione veicoli e natanti nell'attività extraprofessionale	La garanzia è prestata per il recupero dei danni subiti nel corso dell'attività extraprofessionale, alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico e privato o in qualità di pedone o trasportato. Massimale: € 10.000 per vertenza. Esclusioni: conducente sprovvisto di regolare e idonea patente o autore di comportamento doloso.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione nonché nelle Estensioni speciali per gli istituti scolastici, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria - leasing, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente Assicurato e la Società UCA.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.
	Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<ul style="list-style-type: none">- Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.).- Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto non è indicizzato e il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
Rimborso	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il cd. diritto di ripensamento dopo la stipulazione della polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli istituti scolastici per la tutela dell'istituto stesso e dei dirigenti scolastici, direttori amministrativi, membri degli O.C. deliberanti, docenti e dipendenti scolastici.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 27%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.